

Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi (d.P.R. 1199 del 1971)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 6, comma 4 del D.L. n. 19 del 2026
Capo III <i>(Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica)</i>	Capo III <i>(Ricorso straordinario)</i>
Art. 8 <i>(Ricorso)</i>	Art. 8 <i>(Ricorso)</i>
Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse.	Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse.
<i>Omissis</i> comma secondo.	<i>Omissis</i> comma secondo.
Art. 10 <i>(Opposizione dei controinteressati)</i>	Art. 10 <i>(Opposizione dei controinteressati)</i>
<i>Omissis</i> commi primo e secondo.	<i>Omissis</i> commi primo e secondo.
Il mancato esercizio della facoltà di scelta, prevista dal primo comma del presente articolo, preclude ai controinteressati, ai quali sia stato notificato il ricorso straordinario, l'impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale della decisione di accoglimento del Presidente della Repubblica , salvo che per vizi di forma o di procedimento propri del medesimo.	Il mancato esercizio della facoltà di scelta, prevista dal primo comma del presente articolo, preclude ai controinteressati, ai quali sia stato notificato il ricorso straordinario, l'impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale della decisione di accoglimento, salvo che per vizi di forma o di procedimento propri del medesimo.
Art. 14 <i>(Decisione del ricorso straordinario)</i>	Art. 14 <i>(Decisione del ricorso straordinario)</i>
La decisione del ricorso straordinario è adottata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero competente , conforme al parere del Consiglio di Stato.	La decisione del ricorso straordinario è adottata con decreto del Presidente del Consiglio di Stato , conforme al parere del Consiglio di Stato.
Abrogato secondo comma	Abrogato secondo comma
<i>Omissis</i> commi terzo e quarto	<i>Omissis</i> commi terzo e quarto

Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi (d.P.R. 1199 del 1971)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 6, comma 4 del D.L. n. 19 del 2026
Art. 15 <i>(Revocazione)</i>	Art. 15 <i>(Revocazione)</i>
I decreti del Presidente della Repubblica che decidono i ricorsi straordinari possono essere impugnati per revocazione nei casi previsti dall'art. 395 del codice di procedura civile.	I decreti del Presidente del Consiglio di Stato che decidono i ricorsi straordinari possono essere impugnati per revocazione nei casi previsti dall'art. 395 del codice di procedura civile.
<i>Omissis</i> commi secondo e terzo.	<i>Omissis</i> commi secondo e terzo.

Articolo 7, commi 1-3 e 10
*(Modifiche alla disciplina relativa all'attuazione
della riforma della disabilità)*

I commi in esame intervengono sulla disciplina relativa all'attuazione della riforma della disabilità prevista dal [D.Lgs. n. 62 del 2024](#)⁵¹. Innanzitutto, dispongono l'**estensione delle attività di sperimentazione** relative alle nuove norme in materia di accertamento della condizione di disabilità (**valutazione di base**) e di elaborazione del **progetto di vita individualizzato e personalizzato (valutazione multidimensionale)** a **ulteriori 40 province (comma 1)**. Inoltre, recano una disposizione volta ad assicurare la **formazione** dei soggetti coinvolti nella progressiva attuazione della riforma della disabilità (**comma 2**). Infine, modificano le norme relative alla **composizione delle unità di valutazione di base**, all'**avvio del procedimento per l'elaborazione del progetto di vita** e alla **condivisione di banche dati e informazioni** per l'erogazione di prestazioni assistenziali o sanitarie alle persone con disabilità (**comma 3**).

Il **comma 10** reca la clausola di invarianza finanziaria relativa all'applicazione dell'articolo 7 in esame.

I **commi da 1 a 3** dell'**articolo 7** recano disposizioni riguardanti l'attuazione della riforma della disabilità prevista dal [D.Lgs. n. 62 del 2024](#). (v. *box infra*).

In particolare, il **comma 1** dispone l'**estensione**, a decorrere **dal 1° marzo 2026**, delle **attività di sperimentazione** relative alla nuova disciplina in materia di disabilità, previste dall'articolo 33, commi 1 e 2, del citato D.Lgs. n. 62 del 2024 (v. *infra*) e riguardanti, rispettivamente, le disposizioni relative alla **valutazione di base** e le disposizioni relative **valutazione multidimensionale e al progetto di vita**, a livello provinciale, ai territori indicati nell'Allegato 1 al decreto in esame.

Tale estensione concerne le seguenti province: Chieti, Potenza, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Caserta, Bologna, Rimini, Piacenza, Ravenna, Pordenone, Udine, Roma, La Spezia, Savona, Bergamo, Como, Milano, Mantova, Pavia, Sondrio, Ancona, Ascoli Piceno, Campobasso, Asti, Cuneo, Torino, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Catania,

⁵¹ *Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.*

Messina, Arezzo, Massa Carrara, Bolzano/Bozen, Terni, Treviso, Venezia, Verona.

La relazione illustrativa evidenzia che le disposizioni dell'articolo 7 in esame hanno lo scopo di concorrere all'attuazione, oltre che degli obiettivi previsti dalla *milestone* PNRR MIC1-63 (in scadenza al 30 giugno 2026), della Riforma 1 ("legge quadro sulle disabilità") prevista dalla Missione 5, Componente 2, del PNRR.

Si ricorda che la [legge n. 227 del 2021](#), recante *Delega al Governo in materia di disabilità*, rappresenta l'attuazione di una delle Riforme (**Riforma 1**) previste dalla **Missione 5** ("Inclusione e Coesione"), **Componente 2** ("Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore") del PNRR.

I decreti legislativi adottati in attuazione della legge delega riguardano i seguenti ambiti:

- **la riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità da parte dei soggetti con disabilità** ([D.Lgs. n. 222 del 2023](#))
- **l'istituzione di una Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità** ([D.Lgs. n. 20 del 2024](#));
- **la revisione ed il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità** ([D.Lgs. n. 62 del 2024](#)), definendone condizione, procedure di accertamento, valutazione dimensionale e progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato.

Si ricorda, inoltre, che la nuova disciplina, recata dal citato D.Lgs. n. 62 del 2024, prevede una **fase di sperimentazione** volta all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e centro Italia e di differenziazione di dimensioni territoriali, delle disposizioni relative alla **valutazione di base** (art. 33, comma 1) e delle disposizioni relative alla **valutazione multidimensionale** e al **progetto di vita** (art. 33, comma 2) (v. *box infra*). A tal fine è prevista l'adozione di un regolamento per la sperimentazione relativa alla valutazione di base (art. 33, comma 3)⁵² e di un regolamento per la sperimentazione relativa alla valutazione multidimensionale e al progetto di vita individuale (art. 33, comma 4; in attuazione di quest'ultima previsione è stato emanato il [DM 12 novembre 2024, n. 197](#)).

La fase di sperimentazione prevedeva inizialmente una durata di dodici mesi, a partire **dal 1° gennaio 2025**. La durata è stata estesa a **ventiquattro mesi** dall'articolo 19-*quater*, comma 2, lett. c), del [D.L. n. 202 del 2024](#)⁵³, di conseguenza la nuova disciplina entrerà in vigore in tutto il territorio nazionale a partire **dal 1° gennaio 2027**; fino al 31 dicembre 2026 continueranno a essere applicate le disposizioni della [L. n. 104 del 1992](#)⁵⁴ (si rimanda, in proposito, alla [circolare INPS n. 42 del 17/02/2025](#) che illustra l'*iter* procedurale di

⁵² Come riportato dalla [pagina](#) del sito del Dipartimento per il programma di Governo, relativa all'attuazione del D.Lgs. n. 62 del 2024, tale regolamento non risulta adottato.

⁵³ *Disposizioni urgenti in materia di termini normativi* (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 15 del 2025).

⁵⁴ *Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità*.

riconoscimento delle fasi sanitaria e concessoria dell’invalidità civile per le Province non rientranti nella sperimentazione relativa alla valutazione di base).

L’articolo 9, comma 1, del [D.L. n. 71 del 2024](#)⁵⁵ ha individuato i 9 **territori**, a livello provinciale, **in cui avviare la fase di sperimentazione**: Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari, Trieste.

L’articolo 19-*quater*, comma 1, del [D.L. n. 202 del 2024](#) ha esteso la sperimentazione, a decorrere dal 30 settembre 2025, alle seguenti 11 province: Alessandria, Lecce, Genova, Isernia, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza, Provincia autonoma di Trento, Aosta.

La relazione illustrativa allegata al presente decreto-legge evidenzia che l’estensione della sperimentazione a ulteriori 40 province è funzionale a rendere più graduale l’applicazione a tutto il territorio nazionale della riforma della disabilità, poiché riduce a 47 il numero dei territori in cui essa verrà applicata a partire dal 1° gennaio 2027.

Si ricorda, altresì, che la legge di bilancio per il 2025 (articolo 1, commi 231-233, [L. n. 207 del 2024](#)), con riguardo alle risorse stanziare per l’attuazione della riforma della disabilità prevista dal PNRR e dalla citata legge n. 227 del 2021, ha **autorizzato l’INPS**, nei territori coinvolti nella fase di sperimentazione, individuati dall’articolo 9, comma 1, del citato D.L. n. 71 del 2024 (v. *supra*), a **conferire incarichi**, anche su base convenzionale con altre pubbliche amministrazioni, **per prestazioni professionali a medici e figure professionali appartenenti alle aree psicologiche e sociali** nel limite di spesa di **16 milioni di euro per l’anno 2025**. A tal fine vengono incrementate di 4 milioni di euro per l’anno 2025 le risorse per le spese di funzionamento dell’INPS, previste dall’articolo 9, comma 7, del D.Lgs. n. 62 del 2024. L’articolo 12, comma 15-*quinquies*, del [D:L. n. 25 del 2025](#)⁵⁶ ha esteso tale autorizzazione **anche all’anno 2026**, incrementando di 7 milioni di euro per l’anno 2026 le spese per il funzionamento dell’INPS.

Con il [messaggio numero 4465 del 27-12-2024](#) l’INPS ha annunciato l’avvio della fase di sperimentazione a partire dal 1° gennaio 2025. La [seconda fase sperimentale](#) della Riforma della disabilità ha avuto inizio il 30 settembre 2025 nelle 11 province individuate dall’articolo 19-*quater*, comma 1, del citato D.L. n. 202 del 2024 (v. *supra*).

Con il [Messaggio n. 637 del 23 febbraio 2026](#) l’INPS ha fornito le prime istruzioni operative per l’avvio della terza fase di sperimentazione, chiarendo che, a decorrere dal 1° marzo 2026, nelle suddette 40 province, l’avvio del procedimento per l’accertamento della disabilità deve avvenire esclusivamente tramite il nuovo **“certificato medico introduttivo”**⁵⁷.

⁵⁵ *Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca* (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106 del 2024).

⁵⁶ *Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni* (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 69 del 2025).

⁵⁷ Il [Messaggio INPS n. 639 del 23 febbraio 2026](#) ha fornito istruzioni per la profilazione dei medici certificatori al fine di consentire l’accesso al servizio di presentazione del nuovo “certificato medico introduttivo”.

Con il [Messaggio INPS n. 990 del 20 marzo 2026](#) è stata riaperta temporaneamente (fino al 31 marzo 2026), per i residenti o domiciliati in una delle 40 province coinvolte nella terza fase di sperimentazione, la procedura per la trasmissione delle domande amministrative riferite ai certificati medici introduttivi redatti secondo le precedenti modalità.

Il **comma 1**, inoltre, stabilisce che le disposizioni recate dal regolamento adottato con il [decreto del Ministro della salute 10 aprile 2025, n. 94](#)⁵⁸ (v. *infra*) si applicano fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 12, comma 1, del citato D.Lgs. n. 62 del 2024 (v. *infra*).

Come riportato dalla relazione illustrativa, tale disposizione è volta a risolvere un problema di coordinamento normativo, derivante dal fatto che il citato decreto del Ministro della salute 10 aprile 2025, n. 94 non ha potuto tener conto dell'estensione della fase di sperimentazione, prevista dall'articolo 33 del D.Lgs. n. 62 del 2024, a ulteriori 11 province da parte dell'articolo 19-*quater*, comma 1, del citato D.L. n. 202 del 2024 e dell'estensione disposta dal comma in commento. Inoltre, viene sottolineato che i criteri individuati dal decreto 10 aprile 2025, n. 94, relativi all'accertamento della disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, possono essere applicati anche a prescindere dalla fase di sperimentazione, fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 12, comma 1, del D.Lgs. n. 62 del 2024.

Si ricorda che l'articolo 12 del D.Lgs. n. 62 del 2024 prevede l'adozione di un **regolamento del Ministro della salute** che, sulla base delle classificazioni ICD e ICF e in conformità con la nuova definizione di disabilità, provveda all'**aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordità civile e della sordocecità civile** previsti dal [decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992](#). L'adozione del regolamento, inizialmente prevista entro il 30 novembre 2025, è stata posticipata al **30 novembre 2026** dall'articolo 19-*quater*, comma 2, lettera *b*), del citato D.L. n. 202 del 2024.

In attesa del citato decreto, il comma 7-*bis* dell'articolo 9 del D.L. n. 71 del 2024 ha stabilito l'adozione, per **consentire lo svolgimento della fase di sperimentazione**, di un regolamento, con decreto del Ministro della salute, sui criteri per l'accertamento della **disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla**.

Tale regolamento è stato adottato con [decreto del Ministro della salute 10 aprile 2025, n. 94](#).

Successivamente, sempre ai fini della sperimentazione, il comma 3 dell'articolo 19-*quater* del D.L. n. 202 del 2024 ha previsto l'adozione di un regolamento sui

⁵⁸ *Regolamento recante i criteri per l'accertamento della disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, applicabili nella valutazione di base nel periodo di sperimentazione.*

criteri per l'accertamento della **disabilità connessa all'artrite reumatoide, alle cardiopatie, alle broncopatie e alle malattie oncologiche**⁵⁹.

Il **comma 2** stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, la **formazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nella fase di sperimentazione** prevista dall'articolo 33, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 62 del 2024, e negli ulteriori territori, si svolge con le modalità definite dal [decreto del Ministro per le disabilità 14 gennaio 2025, n. 30](#)⁶⁰ (v. *infra*).

La relazione illustrativa evidenzia che tale disposizione ha l'obiettivo di assicurare sin da subito la formazione nazionale e regionale, utile alla progressiva attuazione della riforma della disabilità, nei territori aggiunti alla fase sperimentale successivamente a quelli individuati dall'articolo 9 del D.L. n. 71 del 2024 (v. *supra*), considerato che il citato decreto 14 gennaio 2025, n. 30 fa riferimento ai soli territori della prima versione della fase di sperimentazione. Inoltre, viene sottolineato il fatto che è necessario procedere con le attività di formazione anche nei territori non coinvolti nella sperimentazione, in vista dell'applicazione a regime della riforma della disabilità a partire dal 1° gennaio 2027.

Si ricorda che l'articolo 32 del D.Lgs. n. 62 del 2024 ha previsto l'adozione di un regolamento dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità riguardante le misure di formazione dei soggetti coinvolti nella valutazione di base nonché del personale delle unità di valutazione multidimensionale e dei servizi pubblici scolastici, della formazione superiore, sociali, sanitari e lavorativi per l'attuazione delle attività concernenti l'elaborazione del progetto di vita. In attuazione di tale previsione è stato emanato il [DM 14 gennaio 2025, n. 30](#).

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 12, comma 15-*octies*, del citato [D.L. n. 25 del 2025](#) ha incrementato di 10 milioni di euro, per l'anno 2025, il fondo per la formazione integrata dei soggetti coinvolti nella valutazione di base nonché dei soggetti coinvolti nella valutazione multidimensionale e nell'elaborazione del progetto di vita, previsto dall'articolo 32, comma 3, del D.Lgs. n. 62 del 2024 (il fondo aveva una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025).

Il **comma 3**, infine, modifica gli articoli 9, 15 e 16 del citato D.Lgs. n. 62 del 2024.

⁵⁹ In base alla [pagina](#) del sito del Dipartimento per il programma di Governo relativa ai provvedimenti attuativi del D.L. n. 202 del 2024, tale decreto non risulta ancora adottato.

⁶⁰ *Regolamento attuativo dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, concernente le iniziative formative di carattere nazionale e il trasferimento delle risorse alle Regioni per la formazione, anche a carattere territoriale, dei soggetti coinvolti nei procedimenti di valutazione di base, nei procedimenti di valutazione multidimensionale e nell'elaborazione dei progetti di vita individuali.*

In particolare, la **lett. a)** novella l'articolo 9, comma 3⁶¹, del D.Lgs. n. 62 del 2024, in relazione alla composizione delle **unità di valutazione di base (UVB)**⁶², introducendo le seguenti misure:

- la possibilità, per il **Presidente delle UVB**, di essere **specializzato anche in medicina del lavoro o specializzazioni affini o equipollenti**, oltre che in medicina legale (come stabilito dalla disciplina previgente) (**n. 1.1**); tale possibilità viene prevista **anche per le UVB per i minori (n. 2.1)**;
- la facoltà per l'INPS, in caso di indisponibilità di un medico con le suddette specializzazioni, di **nominare come Presidente delle UVB** un medico che, per **almeno un anno** (tre anni nella disciplina previgente), abbia svolto attività in organi di accertamento in materia assistenziale o previdenziale (**n. 1.2**); tale facoltà viene prevista **anche per le UVB per i minori (n. 2.2)**;
- l'**eliminazione dell'obbligo** della presenza, tra i componenti delle UVB, di almeno un medico specializzato in **medicina legale o in medicina del lavoro o altre specializzazioni equipollenti o affini (n. 1.3)**;
- la possibilità, in relazione alle UVB per i minori, per il medico specializzato in pediatria, in neuropsichiatria infantile, equipollenti o affini o specializzato nella disciplina attinente alla patologia che connota la condizione di salute del minore⁶³, di **partecipare alle unità di valutazione di base** anche a distanza, **mediante video-collegamento (n. 2.2)**.

Come riportato dalla relazione illustrativa, tali modifiche hanno l'obiettivo di agevolare l'attivazione a regime, dal 1° gennaio 2027, di 1.000 unità di valutazione di base nell'intero territorio nazionale e di favorire lo svolgimento dell'attuale fase di sperimentazione (v. *supra*).

La **lett. b)** modifica l'articolo 15 del D.Lgs. n. 62 del 2024, relativamente al procedimento per l'elaborazione del **progetto di vita individuale personalizzato e partecipato** (v. *box infra*).

In particolare, viene prevista la messa a disposizione, **da parte dell'INPS**, di uno **specifico servizio** per consentire alle persone con disabilità e, se presenti, agli esercenti la responsabilità genitoriale nel caso dei minori, al tutore o all'amministratore di sostegno, se dotato di poteri, di **presentare istanza per l'elaborazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato** agli enti previsti dall'articolo 23, comma 2, del medesimo

⁶¹ Tale comma sostituisce l'articolo 4 della legge n. 104 del 1992 (*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità*).

⁶² Per i dettagli relativi alla composizione delle UVB si veda il testo a fronte (articolo 9, comma 3, del D.Lgs. n. 62 del 2024) in calce alla presente scheda.

⁶³ Almeno uno dei componenti delle UVB per i minori deve essere in possesso di tali specializzazioni.

D.Lgs. n. 62 del 2024, prevedendo, a tal fine, l'invio telematico del certificato della condizione di disabilità da parte dell'INPS agli enti sopracitati. Tale servizio, operante con modalità definite con apposito provvedimento dell'INPS, si **interfaccia con eventuali piattaforme regionali** e consente ai cittadini di **accedere agli ulteriori servizi** forniti dall'INPS volti ad assicurare la piena fruizione dei **diritti connessi con la condizione di disabilità (n. 1)**.

Come evidenziato dalla relazione illustrativa, tale disposizione è finalizzata a consentire alle persone con disabilità, dopo aver ricevuto informazioni adeguate in merito al progetto di vita, di valutare se effettivamente presentare l'istanza per l'avvio del procedimento, con modalità semplificate.

Inoltre, la disposizione in commento **abroga i commi 2 e 3 del citato articolo 15 del D.lgs. n. 62 del 2024**, che, al fine dell'avvio del procedimento per l'elaborazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato, prevedevano il caricamento del certificato attestante la disabilità sul fascicolo sanitario elettronico (FSE) **(n. 2)**.

Si ricorda che l'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 62 del 2024, prevede che l'**istanza per la predisposizione del progetto di vita** deve essere presentata nell'**ATS (ambito territoriale sociale)**, se dotato di personalità giuridica, in cui ricade il comune di residenza della persona con disabilità oppure per il tramite del **comune di residenza** o di uno dei **PUA (punti unici di accesso)** del territorio; le regioni possono individuare ulteriori punti per la ricezione dell'istanza.

Si ricorda, inoltre, che il comma 1 del medesimo articolo 23 stabilisce che la persona con disabilità può presentare istanza per l'elaborazione del progetto di vita, oltre che con le modalità previste dai **commi 2 e 3 dell'articolo 15** del D.Lgs. n. 62 del 2024 (ora **abrogati dalla disposizione in esame**; v. *infra*), in forma libera e in qualsiasi momento.

In proposito si valuti l'opportunità di modificare il riferimento ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 62 del 2024 – abrogati dalla disposizione in commento -, presente nell'articolo 23, comma 1, del medesimo D.Lgs., sostituendolo con il riferimento all'articolo 15, comma 1.

Si valuti, inoltre, l'opportunità di effettuare un intervento di coordinamento normativo relativo agli ulteriori riferimenti ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 del D.lgs. n. 62 del 2024, presenti nell'articolo 23, commi 4 e 5, e nell'articolo 13, comma 1, del medesimo D.Lgs.

La **lett. c)**, infine, aggiunge il comma 1-*bis* all'articolo 16 del D.Lgs. n. 62 del 2024. Tale nuovo comma stabilisce che, fermo restando quanto previsto dal comma 1 (v. *infra*), l'INPS può **stipulare delle convenzioni** con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano finalizzate alla

condivisione di banche dati e informazioni con le autonomie locali che forniscono **prestazioni assistenziali o sanitarie alle persone con disabilità**, con l'obiettivo di favorire l'erogazione delle prestazioni di rispettiva competenza.

Si ricorda che il comma 1 dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 62 del 2024 dispone che l'INPS provvede ad assicurare l'interoperabilità delle proprie banche dati relative alla valutazione di base, anche con il fascicolo sanitario elettronico (FSE), mediante determina del direttore generale, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Come evidenzia la relazione illustrativa, le disposizioni recate dalla lett. *b*), n. 2, e dalla lett. *c*) rispondono alla necessità di assicurare la trasmissione di informazioni alle regioni e alle autonomie locali che erogano prestazioni assistenziali o sanitarie, in attesa della compiuta attuazione dell'interoperabilità del FSE.

Con il [Messaggio INPS n. 635 del 23 febbraio 2026](#) sono state illustrate le novità introdotte dalle disposizioni in esame.

Per il dettaglio delle modifiche introdotte dal comma 3 in esame, si veda il testo a fronte in calce alla scheda.

Il **comma 10** reca la **clausola di invarianza finanziaria**, stabilendo che dall'attuazione dell'articolo 7 del decreto-legge in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le attività previste dal medesimo articolo 7 sono svolte dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

• ***Riordino delle disposizioni in materia di definizione e accertamento della condizione di disabilità***

Il **decreto legislativo n. 62 del 2024**, entrato in vigore il 30 giugno 2024, ha riformato la disciplina riguardante la definizione e l'accertamento della condizione di disabilità, modificando la [L. n. 104 del 1992](#)⁶⁴.

Secondo le nuove disposizioni, è **persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base**. La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del

⁶⁴ *Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.*

funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato (art. 3).

La **valutazione di base** è il procedimento unitario volto al riconoscimento della condizione di disabilità e all'accertamento delle seguenti condizioni e fattispecie: invalidità civile; cecità civile; sordità civile; sordocecità; disabilità in età evolutiva al fine dell'inclusione scolastica; disabilità al fine dell'applicazione della cosiddetta disciplina lavoristica sul collocamento obbligatorio; presupposti per la concessione di assistenza protesica, sanitaria e riabilitativa, prevista dai livelli essenziali di assistenza sanitaria; elementi utili alla definizione della condizione di non autosufficienza, nonché di disabilità gravissima; requisiti necessari per l'accesso ad agevolazioni fiscali o relative alla mobilità, nonché ad ogni altra prestazione prevista, conseguenti all'accertamento dell'invalidità (art. 5).

La nuova disciplina ha introdotto anche i concetti di **progetto di vita e valutazione multidimensionale**.

Per progetto di vita si intende il progetto individuale, personalizzato e partecipato della persona con disabilità che, partendo dai suoi desideri e dalle sue aspettative e preferenze, è diretto ad individuare, in una visione esistenziale unitaria, i sostegni, formali e informali, per consentire alla persona stessa di migliorare la qualità della propria vita, di sviluppare tutte le sue potenzialità, di poter scegliere i contesti di vita e partecipare in condizioni di pari opportunità rispetto agli altri (art. 2).

Per valutazione multidimensionale si intende il procedimento volto a delineare con la persona con disabilità il suo profilo di funzionamento all'interno dei suoi contesti di vita, anche rispetto agli ostacoli e ai facilitatori in essi presenti, e a definire, anche in base ai suoi desideri e alle sue aspettative e preferenze, gli obiettivi a cui deve essere diretto il progetto di vita (art. 2).

I commi da 1 a 3 dell'articolo 16 della [L. n. 167 del 2025](#)⁶⁵ hanno posto una disciplina di **delega** al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto, anche tramite la redazione di un codice, delle disposizioni legislative **in materia di disabilità**; il successivo comma 4 ha previsto l'adozione di un **regolamento governativo recante la raccolta organica** delle disposizioni di rango regolamentare nella suddetta materia. L'articolo 17 della citata L. n. 167 del 2025 reca una disciplina di **delega** al Governo per il riordino e la semplificazione degli istituti **dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno**.

⁶⁵ *Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie.*

<i>Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato</i> (D.Lgs. n. 62 del 2024)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 7, comma 3, del D.L. n. 19 del 2026 (A.C. 2807-A)
Art. 9 <i>(Procedura valutativa di base, soggetto unico, svolgimento, composizione e funzionamento delle unità di valutazione di base)</i>	Art. 9 <i>(idem)</i>
	<i>[lett. a)]</i>
1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 12 e 33, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2027 la gestione del procedimento per la valutazione di base è affidata, in via esclusiva, all'INPS.	<i>Identico</i>
2. Al fine di garantire l'effettività dei principi di efficacia, efficienza, economicità, celerità e adeguatezza dei procedimenti di valutazione di base, le competenze e le funzioni di accertamento e valutazione sono attribuite alle unità di valutazione di base.	<i>Identico</i>
3. L'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sostituito dal seguente: «Art. 4 (Riconoscimento della condizione di disabilità attraverso la valutazione di base). – 1. Il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'articolo 3 è effettuato dall'INPS mediante le unità di valutazione di base. 2. Le unità di valutazione di base di cui al comma 1 si compongono di due medici nominati dall'INPS, di un componente individuato ai sensi del comma 4 e di una sola figura professionale appartenente alle aree psicologiche e sociali. Le commissioni sono presiedute da un medico dell'INPS specializzato in medicina legale. Nel caso non sia disponibile un medico di medicina legale , l'INPS nomina, come	3. L'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sostituito dal seguente: «Art. 4 (Riconoscimento della condizione di disabilità attraverso la valutazione di base). – 1. Il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'articolo 3 è effettuato dall'INPS mediante le unità di valutazione di base. 2. Le unità di valutazione di base di cui al comma 1 si compongono di due medici nominati dall'INPS, di un componente individuato ai sensi del comma 4 e di una sola figura professionale appartenente alle aree psicologiche e sociali. Le commissioni sono presiedute da un medico dell'INPS specializzato in medicina legale o in medicina del lavoro o in altre specializzazioni equipollenti o affini.

<i>Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato</i> (D.Lgs. n. 62 del 2024)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 7, comma 3, del D.L. n. 19 del 2026 (A.C. 2807-A)
<p>presidente, un medico con altra specializzazione che abbia svolto attività per almeno tre anni in organi di accertamento dell'INPS in materia assistenziale o previdenziale. In ogni caso, almeno uno dei componenti deve essere un medico specializzato in medicina legale o in medicina del lavoro o altre specializzazioni equipollenti o affini.</p> <p>3. Nel caso di minori, le unità di valutazione di base di cui al comma 2 si compongono di due medici nominati dall'INPS, del componente individuato ai sensi del comma 4 e di una sola figura professionale appartenente alle aree psicologiche e sociali. Le commissioni sono presiedute da un medico dell'INPS specializzato in medicina legale. Nel caso non sia disponibile un medico di medicina legale, l'INPS nomina, come presidente, un medico con altra specializzazione che abbia svolto attività per almeno tre anni in organi di accertamento dell'INPS in materia assistenziale o previdenziale. In ogni caso, almeno uno dei medici nominati dall'INPS è in possesso di specializzazione in pediatria, in neuropsichiatria infantile o equipollenti o affini o di specializzazione nella patologia che connota la condizione di salute della persona.</p>	<p>Nel caso non sia disponibile un medico con le specializzazioni indicate al secondo periodo, l'INPS nomina, come presidente, un medico che abbia svolto attività per almeno un anno in organi di accertamento in materia assistenziale o previdenziale.</p> <p>3. Nel caso di minori, le unità di valutazione di base di cui al comma 2 si compongono di due medici nominati dall'INPS, del componente individuato ai sensi del comma 4 e di una sola figura professionale appartenente alle aree psicologiche e sociali. Le commissioni sono presiedute da un medico dell'INPS specializzato in medicina legale o in medicina del lavoro o in altre specializzazioni equipollenti o affini. Nel caso in cui non sia disponibile un medico con le specializzazioni indicate al secondo periodo, l'INPS nomina, come presidente, un medico che abbia svolto attività per almeno un anno in organi di accertamento in materia assistenziale o previdenziale. In ogni caso, almeno uno dei medici della commissione è in possesso di specializzazione in pediatria, in neuropsichiatria infantile, equipollenti o affini o di specializzazione nella disciplina attinente alla patologia che connota la condizione di salute della persona. Il medico di cui al quarto periodo può partecipare ai lavori dell'unità di valutazione di base anche attraverso partecipazione a distanza mediante video-collegamento.</p>

Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (D.Lgs. n. 62 del 2024)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 7, comma 3, del D.L. n. 19 del 2026 (A.C. 2807-A)
<p>4. Le unità di valutazione di base di cui ai commi 2 e 3 sono integrate con un professionista sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC), dell'Unione italiana ciechi e degli ipovedenti (UICI), dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti (ENS) e dell'Associazione nazionale delle famiglie e delle persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo (ANFFAS), individuato in relazione alle specifiche condizioni di disabilità oggetto della valutazione.</p> <p>5. La valutazione di base è definita con la partecipazione di almeno tre componenti, al cui numero può concorrere anche il professionista sanitario di cui al comma 4, se presente. In caso di parità di voti, il voto del presidente di commissione vale doppio.</p> <p>6. Nel corso della valutazione di base, la persona interessata può farsi assistere dal proprio medico o psicologo di fiducia, senza diritto di voto.</p> <p>7. L'accertamento della condizione di non autosufficienza per le persone anziane ultrasettantenni è svolto ai sensi dell'articolo 27, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29.».</p>	<p>4. Le unità di valutazione di base di cui ai commi 2 e 3 sono integrate con un professionista sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC), dell'Unione italiana ciechi e degli ipovedenti (UICI), dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti (ENS) e dell'Associazione nazionale delle famiglie e delle persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo (ANFFAS), individuato in relazione alle specifiche condizioni di disabilità oggetto della valutazione.</p> <p>5. La valutazione di base è definita con la partecipazione di almeno tre componenti, al cui numero può concorrere anche il professionista sanitario di cui al comma 4, se presente. In caso di parità di voti, il voto del presidente di commissione vale doppio.</p> <p>6. Nel corso della valutazione di base, la persona interessata può farsi assistere dal proprio medico o psicologo di fiducia, senza diritto di voto.</p> <p>7. L'accertamento della condizione di non autosufficienza per le persone anziane ultrasettantenni è svolto ai sensi dell'articolo 27, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29.».</p>
Commi da 4 a 8 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Art. 15 <i>(Obblighi di informazione alla persona con disabilità)</i>	Art. 15 <i>(idem)</i>
	<i>[lett. b)]</i>
1. L'unità di valutazione di base, al termine della visita relativa alla valutazione di base, informa la persona	1. L'unità di valutazione di base, al termine della visita relativa alla valutazione di base, informa la persona

<i>Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato</i> (D.Lgs. n. 62 del 2024)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 7, comma 3, del D.L. n. 19 del 2026 (A.C. 2807-A)
<p>con disabilità e, se presente, l'esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, il tutore o l'amministratore di sostegno, se dotato di poteri, che, fermi restanti gli interventi, i sostegni e i benefici che direttamente spettano all'interessato a seguito della certificazione della condizione di disabilità, sussiste il diritto ad elaborare ed attivare un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, quale ulteriore strumento di capacitazione. La commissione informa, altresì, i soggetti di cui al primo periodo della possibilità di presentare l'istanza per l'elaborazione del progetto di vita attraverso l'invio telematico del certificato della condizione di disabilità da parte della stessa commissione.</p>	<p>con disabilità e, se presente, l'esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, il tutore o l'amministratore di sostegno, se dotato di poteri, che, fermi restanti gli interventi, i sostegni e i benefici che direttamente spettano all'interessato a seguito della certificazione della condizione di disabilità, sussiste il diritto ad elaborare ed attivare un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, quale ulteriore strumento di capacitazione. La commissione informa, altresì, i soggetti di cui al primo periodo della possibilità di presentare all'INPS un'istanza di invio telematico del certificato della condizione di disabilità agli enti di cui all'articolo 23, comma 2, per l'elaborazione del progetto di vita. Ai fini dell'invio telematico, l'INPS mette a disposizione uno specifico servizio che si interfaccia con eventuali piattaforme regionali e che opera secondo le modalità stabilite con apposito provvedimento dell'INPS. Nell'ambito del suddetto servizio il cittadino può inoltre accedere agli ulteriori servizi messi a disposizione dall'INPS al fine di garantire la piena fruizione dei diritti connessi con la condizione di disabilità.</p>
<p>2. A seguito dell'attività informativa al termine della visita, i soggetti di cui al comma 1 hanno facoltà di richiedere che la commissione, caricato il certificato che attesta la condizione di disabilità sul fascicolo sanitario elettronico (FSE), trasmetta il medesimo a uno dei soggetti indicati all'articolo 23, comma 2, al fine di</p>	<p><i>Abrogato</i></p>

<i>Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato</i> (D.Lgs. n. 62 del 2024)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 7, comma 3, del D.L. n. 19 del 2026 (A.C. 2807-A)
avviare il procedimento per l'elaborazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato.	
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, la comunicazione ha valore, a tutti gli effetti, di presentazione dell'istanza di parte per l'avvio del procedimento per l'elaborazione del progetto di vita individuale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.	<i>Abrogato</i>
4. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, i punti unici di accesso, nonché i servizi sociali, sociosanitari e sanitari territoriali, che entrano in contatto a qualsiasi titolo con la persona con disabilità la informano del diritto ad attivare un procedimento volto all'elaborazione del progetto di vita, individuale, personalizzato e partecipato. È fatto obbligo di prestare le medesime informazioni in capo a chi opera dimissioni protette e ai servizi sanitari specialistici. Le modalità con cui dare attuazione a quanto previsto dal presente comma sono individuate nell'ambito della programmazione regionale e locale.	4. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i punti unici di accesso, nonché i servizi sociali, sociosanitari e sanitari territoriali, che entrano in contatto a qualsiasi titolo con la persona con disabilità la informano del diritto ad attivare un procedimento volto all'elaborazione del progetto di vita, individuale, personalizzato e partecipato. È fatto obbligo di prestare le medesime informazioni in capo a chi opera dimissioni protette e ai servizi sanitari specialistici. Le modalità con cui dare attuazione a quanto previsto dal presente comma sono individuate nell'ambito della programmazione regionale e locale.
Art. 16 <i>(Interoperabilità tra le banche dati sugli elementi relativi al procedimento valutativo di base)</i>	Art. 16 <i>(idem)</i>
	<i>[lett. c)]</i>
1. L'INPS provvede a garantire l'interoperabilità, anche con il fascicolo sanitario elettronico (FSE) di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla	<i>Identico</i>

<i>Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato</i> (D.Lgs. n. 62 del 2024)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 7, comma 3, del D.L. n. 19 del 2026 (A.C. 2807-A)
<p>legge 17 dicembre 2012, n. 221, delle proprie banche dati alimentate da elementi o risultanze che, a qualunque titolo, entrano nel procedimento di valutazione di base, nonché dai dati, dalle comunicazioni e dalle informazioni relativi alla conclusione del procedimento stesso, con determina del direttore generale, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.</p>	
	<p>1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'INPS può stipulare apposite convenzioni con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la condivisione di banche dati e informazioni con le autonomie locali che forniscono prestazioni assistenziali o sanitarie alle persone con disabilità allo scopo di agevolare l'erogazione delle prestazioni di rispettiva competenza.</p>
<p>2. Il quadro sintetico dei dati elaborati attraverso l'interoperabilità delle banche dati relativi al procedimento valutativo di base è trasmesso dall'INPS, con una apposita relazione, ai Ministeri vigilanti, all'Autorità politica delegata in materia di disabilità e al Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	<p><i>Identico</i></p>

Articolo 7, commi 4 e 10
(Modalità di utilizzo e riparto del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità)

L'articolo 7, comma 4, modifica le **modalità di utilizzo e di riparto del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità**, attribuendo all'**Autorità politica delegata in materia di disabilità** la competenza a definire, con proprio decreto, **sentita la Conferenza unificata**, le modalità di **utilizzo** del Fondo per l'attuazione delle **misure di competenza statale**. Per la finalità relativa al finanziamento del trasporto scolastico degli studenti con disabilità, il **riparto** del Fondo è disposto con decreto della medesima Autorità, da adottare **previa intesa in sede di Conferenza unificata**, mentre, per la finalità riguardante il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità, il **riparto del Fondo** è attuato con le **modalità definite dalla legge di bilancio per il 2025** (articolo 1, comma 710, [L. n. 199 del 2025](#)). I suddetti decreti devono essere corredati di una relazione tecnica da trasmettere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze. Il **comma 10** reca la clausola di invarianza finanziaria relativa all'applicazione dell'articolo 7 in esame.

L'articolo 7, comma 4, sostituisce il comma 214 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2024 ([L. n. 213 del 2023](#)), intervenendo sul procedimento relativo alla definizione delle **modalità di utilizzo** e delle **modalità di riparto del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità**, istituito dall'articolo 1, comma 210, della citata L. n. 213 del 2023.

In primo luogo, si stabilisce che è competente l'**Autorità politica delegata in materia di disabilità** a emanare un **decreto** circa l'**utilizzo** del predetto Fondo, **sentita la Conferenza unificata**⁶⁶, per l'attuazione delle **misure di competenza statale**, indicate all'articolo 1, **comma 213, lettere da b) a h)**, della citata legge di bilancio per il 2024, ossia di quelle relative:

- alla promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità, anche destinate ad attività ludico-sportive;
- all'inclusione lavorativa e sportiva;
- al turismo accessibile;

⁶⁶ Prevista dall'articolo 8 del [D.Lgs. n. 281 del 1997](#) (*Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali*).

- alle iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico;
- ad interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del *caregiver* familiare;
- alla promozione della piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e videointerpretariato a distanza nonché per favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle barriere alla comunicazione;
- alla promozione di iniziative e di progetti per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, di particolare rilevanza nazionale, territoriale o internazionale, realizzati da enti del Terzo settore o con il coinvolgimento degli stessi, in attuazione del principio di sussidiarietà.

In secondo luogo, è previsto che il **riparto** del Fondo avvenga con **decreto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, previa intesa in sede di Conferenza unificata**, per la finalità indicata **all'articolo 1, comma 213, lettera a-bis**, della citata legge di bilancio per il 2024, relativa al finanziamento del trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia che frequentano le scuole secondarie di secondo grado, tenuto conto della quota coperta dalla fiscalità locale, e, nelle more della definizione dei pertinenti livelli essenziali delle prestazioni, il potenziamento del relativo servizio.

Inoltre, viene stabilito che per il **riparto** del Fondo, per la finalità indicata all'articolo 1, **comma 213, lettera a)**, della citata legge di bilancio per il 2024, relativa al potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 710, della legge di bilancio per il 2026 ([L. n. 199 del 2025](#)).

Si ricorda che il comma 710 dell'articolo 1 della citata legge di bilancio per il 2026 prevede che, **con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'interno e l'Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla [Commissione tecnica per i fabbisogni standard](#) di cui all'articolo 1, comma 29, della [legge n. 208 del 2015](#) (legge di stabilità 2016), previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono **ripartite le risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità** afferenti alla **finalità** di cui all'articolo

1, comma 213, lettera *a*), della legge di bilancio per il 2024 che concorrono in via progressiva al raggiungimento dell'obiettivo di servizio previsto per le annualità 2026 e 2027 di cui al comma 709 della citata legge di bilancio per il 2026⁶⁷ e al successivo raggiungimento del LEP (livello essenziale delle prestazioni) in materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con accertamento della condizione della disabilità in età evolutiva.

Si ricorda, inoltre, che il comma 214 previgente prevedeva che i criteri generali per l'utilizzo del Fondo e gli eventuali criteri di riparto tra le regioni delle quote del medesimo Fondo venissero stabiliti con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, **adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri per le parti di rispettiva competenza**. I predetti decreti venivano adottati sentita la Conferenza unificata Stato-regioni province autonome-città ed autonomie locali per le finalità di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*) del comma 213 e previa intesa, sancita in sede di Conferenza unificata stessa, per le finalità di cui alle lettere *a*) e *a-bis*) del medesimo comma 213. Inoltre, era previsto che l'utilizzo del Fondo fosse disposto, in coerenza con i criteri stabiliti dai decreti di cui *supra*, con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, **adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri per le parti di rispettiva competenza**. L'utilizzo del Fondo per la finalità di cui alla lettera *a-bis*) (finanziamento del trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia che frequentano le scuole secondarie di secondo grado) del comma 213 era disposto, a decorrere dall'anno 2025, tenendo conto, fino alla definizione dei pertinenti livelli essenziali delle prestazioni, ove disponibili, dei costi *standard* relativi alla componente del trasporto in favore degli studenti con disabilità, approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*.

Infine, viene disposto che i suddetti decreti devono essere corredati di una **relazione tecnica da trasmettere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato** del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'intervento legislativo, secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, intende ovviare alla difficoltà di definire con un decreto ministeriale i criteri generali previsti per l'attuazione di tutte le misure indicate all'articolo 1, comma 213, della citata legge di bilancio per il 2024, che includono ambiti di intervento connessi ma contraddistinti ciascuno da peculiarità. Altresì, la relazione illustrativa spiega che le nuove modalità di utilizzo e di riparto del Fondo sono volte alla **semplificazione delle procedure di utilizzo delle risorse** e alla **riduzione dei**

⁶⁷ Il comma 709 della legge di bilancio per il 2026 introduce una disposizione transitoria per gli anni 2026 e 2027, con cui, in attesa della piena operatività del registro nazionale per la ricognizione del fabbisogno territoriale aggregato delle ore prestate dagli assistenti all'autonomia e alla comunicazione e degli utenti assistiti, viene individuato uno specifico obiettivo di servizio volto a garantire, presso gli enti territoriali dove risulti più carente, l'attivazione e il potenziamento delle attività di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni e gli studenti con disabilità.

tempi necessari per l'adozione dei decreti ministeriali, fatta salva la competenza regionale costituzionalmente garantita relativa alle finalità indicate alle lettere *a)* e *a-bis)* del medesimo comma 213 (v. *supra*).

Il **comma 10** reca la **clausola di invarianza finanziaria**, stabilendo che dall'attuazione dell'articolo 7 del decreto-legge in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le attività previste dal medesimo articolo 7 sono svolte dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

• **Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità**

La legge di bilancio per il 2024 (articolo 1, comma 210, [L. n. 213 del 2023](#)) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il "**Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità**", al fine di assicurare un'efficiente programmazione delle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, con una dotazione iniziale di euro 552.177.454 per l'anno 2024 e di euro 231.807.485 annui a decorrere dall'anno 2025. L'articolo 9-*bis*, comma 1, del [D.L. n. 71 del 2024](#)⁶⁸ ha incrementato la dotazione del fondo di 14.460.000 euro per l'anno 2024, di 213.462.224 euro per l'anno 2025, di 158.427.884 euro per l'anno 2026 e di 108.427.884 euro annui a decorrere dall'anno 2027. Il fondo è stato da ultimo rideterminato dall'articolo 4, comma 7-*ter*, del [D.L. n. 208 del 2024](#)⁶⁹

La medesima legge di bilancio per il 2024 - che ha istituito il fondo - ha stabilito contestualmente l'**abrogazione** (comma 212) **di quattro fondi**:

- 1) Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità (commi 1, 2 e 2- *bis* dell'articolo 34 del [D.L. n. 41 del 2021](#)⁷⁰;
- 2) Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità (articolo 1, commi 179 e 180, della [L. n. 234 del 2021](#));
- 3) Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare (articolo 1, comma 254, della [L. n. 205 del 2017](#));
- 4) Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia (articolo 1, comma 456, della [L. n. 145 del 2018](#)).

⁶⁸ *Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca* (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106 del 2024).

⁶⁹ *Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza* (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 20 del 2025).

⁷⁰ *Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19* (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 69 del 2021)

Articolo 7, commi 5 e 10

(Procedura di definizione nel PIAO delle modalità ed azioni intese a realizzare la piena accessibilità all'amministrazione da parte degli ultrasessantacinquenni e delle persone con disabilità)

Il **comma 5** dell'**articolo 7** reca un'integrazione⁷¹ della disciplina sulla procedura di definizione, nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di una pubblica amministrazione, delle modalità e delle azioni intese a realizzare la piena accessibilità, fisica e digitale, all'amministrazione da parte degli ultrasessantacinquenni e delle persone con disabilità. L'integrazione concerne l'ambito dei soggetti destinatari della comunicazione del nominativo del dipendente incaricato della suddetta predisposizione; la novella inserisce nell'ambito dei soggetti destinatari, finora costituito esclusivamente dal Dipartimento della funzione pubblica⁷², il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Il successivo **comma 10** reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica con riferimento alle norme di cui al **presente articolo**.

Si ricorda che il dipendente incaricato in oggetto deve essere individuato dall'amministrazione (nell'ambito del personale in servizio) in un dirigente amministrativo ovvero in un altro dipendente a questi equiparato, che abbia esperienza sui temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilità delle persone con disabilità, anche comprovata da specifica formazione, oppure nel responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro⁷³, ove dotato di qualifica dirigenziale.

Si ricorda altresì che l'indicazione delle modalità e delle azioni in oggetto deve comprendere, con riferimento ad esse, la definizione degli obiettivi programmatici e strategici della performance, la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali⁷⁴.

Il PIAO ha durata triennale, con aggiornamento annuo. L'obbligo di adozione concerne le pubbliche amministrazioni⁷⁵ con più di cinquanta dipendenti, con

⁷¹ La novella concerne l'articolo 6 del [D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113](#), e successive modificazioni.

⁷² Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

⁷³ Riguardo a quest'ultima figura, cfr. l'articolo 39-ter del [D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni.

⁷⁴ Riguardo, in via generale, ai contenuti suddetti, cfr. i commi 2, lettere a), b) e f), e 2-bis del citato articolo 6 del D.L. n. 80 del 2021, e successive modificazioni.

⁷⁵ La disciplina fa riferimento alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni. Si ricorda che, in base al suddetto

esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative (le pubbliche amministrazioni che non superino il suddetto limite hanno comunque facoltà di adozione del PIAO, anche ricorrendo a forme di gestione associata). Il PIAO assorbe, per le relative pubbliche amministrazioni, un complesso di altri documenti alla cui adozione esse sarebbero tenute⁷⁶.

articolo 1, comma 2, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#)", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.

Riguardo agli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, cfr. (relativamente al PIAO) il comma 7-bis del citato articolo 6 del D.L. n. 80 del 2021.

⁷⁶ Riguardo all'individuazione dei documenti assorbiti, cfr. il regolamento di cui al [D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81](#).

Articolo 7, commi 6-7 e 10
***(Previsioni relative al Garante nazionale dei diritti delle persone con
disabilità in merito alla performance della pubblica
amministrazione e alla legittimazione ad agire in giudizio a tutela di
interessi delle persone con disabilità)***

Il **comma 6** dell'**articolo 7** prevede⁷⁷ che il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità possa presentare osservazioni, nei modi definiti dall'Organismo indipendente di valutazione della *performance*⁷⁸, al Piano della *performance* di una pubblica amministrazione e al documento di consuntivo denominato Relazione annua sulla *performance*, con riferimento ai profili riguardanti le possibilità di accesso e l'inclusione sociale delle persone con disabilità.

Il successivo **comma 7** prevede⁷⁹ che anche il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità possa presentare ricorso al giudice amministrativo nei confronti di un'amministrazione pubblica⁸⁰ o di un concessionario di servizi pubblici, nelle ipotesi di mancata attuazione o violazione dei livelli di qualità⁸¹ dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e l'accessibilità delle persone con disabilità; il ricorso in oggetto – inteso a ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione del servizio – può essere proposto qualora dalla suddetta mancata attuazione o violazione derivi una lesione diretta, concreta e attuale di interessi giuridicamente rilevanti e omogenei delle medesime persone.

Il successivo **comma 10** reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica con riferimento alle norme di cui al **presente articolo**.

Riguardo alla novella di cui al summenzionato **comma 6**, si ricorda che il Piano della *performance* – di cui all'articolo 10 del [D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#), e successive modificazioni, articolo che disciplina anche la suddetta Relazione annuale – è assorbito dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per le pubbliche amministrazioni che adottano quest'ultimo documento⁸². La novella integra l'ambito dei soggetti che

⁷⁷ Il suddetto **comma 6** novella l'articolo 5 del [D.Lgs. 13 dicembre 2023, n. 222](#).

⁷⁸ Riguardo a tale Organismo, cfr. l'articolo 14 del [D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#), e successive modificazioni.

⁷⁹ Il suddetto **comma 7** novella l'articolo 1, comma 4, del [D.Lgs. 20 dicembre 2009, n. 198](#).

⁸⁰ Riguardo all'esclusione da tale ambito di alcuni soggetti pubblici, cfr. *infra*, in nota.

⁸¹ Livelli indicati nelle carte dei servizi. Cfr. l'articolo 1, comma 1, del citato D.Lgs. n. 198 del 2009, e successive modificazioni.

⁸² Riguardo al PIAO, cfr. l'articolo 6 del [D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113](#), e successive modificazioni. Riguardo all'individuazione dei documenti assorbiti dal PIAO, cfr. il regolamento di cui al [D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81](#).

possono presentare osservazioni nei termini sopra riportati, aggiungendo il suddetto Garante al riferimento, già vigente, delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità iscritte nel [Registro unico nazionale del Terzo settore](#).

La novella di cui al summenzionato **comma 7** si inserisce nell'ambito di una disciplina che attribuisce, in relazione a varie fattispecie⁸³, tra cui quella suddetta, la legittimazione a presentare ricorso presso il giudice amministrativo⁸⁴, nei confronti delle amministrazioni pubbliche⁸⁵ e dei concessionari di servizi pubblici, per i casi di lesione diretta, concreta e attuale di interessi giuridicamente rilevanti e omogenei per una pluralità di utenti e consumatori; la legittimazione alla presentazione del ricorso giudiziale, inteso al corretto svolgimento della funzione o alla corretta erogazione di un servizio⁸⁶, è attribuita a ogni titolare dei suddetti interessi nonché alle associazioni o comitati, a tutela degli interessi dei propri associati (appartenenti alla pluralità di utenti e consumatori interessati); la novella inserisce in tale ambito, per la fattispecie definita dalla stessa, il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

Riguardo alla legittimazione processuale attiva del Garante in oggetto, cfr. anche l'articolo 6 del [D.Lgs. 5 febbraio 2024, n. 20](#), nonché le novelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, dello schema di decreto legislativo [Atto del Governo n. 387](#), attualmente all'esame delle Camere per l'espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

⁸³ Queste ultime sono definite dal citato articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 198 del 2009.

⁸⁴ Per i ricorsi in oggetto, il comma 7 del citato articolo 1 del D.Lgs. n. 198 del 2009 prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

⁸⁵ I ricorsi in oggetto non possono essere presentati nei confronti degli organi costituzionali, della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle autorità amministrative indipendenti, degli organi giurisdizionali.

⁸⁶ I ricorsi in oggetto non possono concernere il risarcimento del danno (per la richiesta di risarcimento restano fermi i rimedi ordinari).

Articolo 7, commi 8 e 10
(Disposizione procedurale sull'adozione del programma di azione triennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità)

Il **comma 8** modifica la procedura per l'adozione del programma di azione triennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità. La novella integra la disciplina vigente, la quale prevede che il programma, inteso all'attuazione della legislazione nazionale e internazionale, sia predisposto dall'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità; la novella prevede che il programma sia successivamente adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il successivo **comma 10** reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica con riferimento alle norme di cui al **presente articolo**.

La novella di cui al **comma 8** concerne l'[articolo 3 della L. 3 marzo 2009, n. 18](#), e successive modificazioni, articolo che ha previsto l'istituzione del suddetto Osservatorio nazionale. L'originaria disciplina regolamentare sull'Osservatorio prevedeva che il suddetto programma, predisposto dall'Osservatorio, venisse adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali⁸⁷, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri⁸⁸; l'attuale disciplina regolamentare si limita a prevedere, con riferimento alla definizione del programma in oggetto, che l'Osservatorio attivi forme di consultazione con le amministrazioni centrali dello Stato, le regioni e gli enti locali, al fine di quantificare l'impatto economico-finanziario, le priorità e l'impegno di spesa delle azioni previste dal programma stesso⁸⁹. Il **comma 8** in esame è inteso quindi a colmare, mediante una novella della disciplina legislativa, una lacuna nelle norme procedurali. *Si consideri l'opportunità di valutare la mancanza di una partecipazione delle autonomie territoriali nella procedura così ridefinita.*

⁸⁷ La Conferenza doveva esprimere il parere entro trenta giorni.

⁸⁸ Cfr. l'articolo 5, comma 2, del regolamento di cui al [D.M. 6 luglio 2010 n. 167](#), regolamento abrogato dal regolamento di cui al [D.M. 20 luglio 2023, n. 115](#). Si ricorda altresì che nell'originario testo del citato articolo 3 della L. n. 18 del 2009 il programma in oggetto aveva una cadenza biennale.

⁸⁹ Cfr. l'articolo 7 del citato D.M. n. 115 del 2023.

Si ricorda che, dopo l'entrata in vigore della **novella in esame**, il [Consiglio dei Ministri](#) ha approvato il 10 marzo 2026 il nuovo programma di azione triennale, che è stato successivamente adottato con decreto del Presidente della Repubblica (riguardo a quest'ultimo atto, cfr. il [comunicato](#) del 25 marzo 2026 sul sito *internet* istituzionale del Ministro per le disabilità).

Il citato articolo 3 della L. n. 18 del 2009 ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, allo scopo di promuovere la piena integrazione delle stesse. L'Osservatorio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro delegato per le disabilità (riguardo alla composizione dell'Osservatorio, cfr. il comma 3 del suddetto articolo 3 della L. n. 18 del 2009, e successive modificazioni, e l'articolo 2 del regolamento di cui al [D.M. 20 luglio 2023, n. 115](#)). I compiti dell'Osservatorio sono stabiliti dal comma 5 del suddetto articolo 3 della L. n. 18 del 2009, e successive modificazioni.

Articolo 7, commi 9 e 10
*(Personale dell'Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle
persone con disabilità e interpretazione autentica sul regime delle
spese di giustizia in favore del Garante)*

L'articolo 7, comma 9, lettera *a*), consente all'Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità di avvalersi anche del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel limite complessivo di una unità.

L'articolo 7, comma 9, lettera *b*), introduce una norma di interpretazione autentica che estende l'applicazione del regime delle spese di giustizia previsto per le amministrazioni anche al Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Il comma 10 reca la clausola di invarianza finanziaria riferita al complesso delle disposizioni dell'articolo 7.

L'articolo 7, comma 9, lettera *a*), novellando il comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 20 del 2024, prevede che l'Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità possa avvalersi anche del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel limite complessivo di una unità (ipotesi espressamente esclusa dalla formulazione previgente della norma).

Si ricorda che, secondo quanto disciplinato al comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 20 del 2024 suddetto, l'Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità può avvalersi anche di personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche:

- in **posizione di comando** secondo la disciplina vigente per il personale chiamato a prestare servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
- ovvero in **posizione di aspettativa**, di collocamento fuori ruolo o in altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

Come anticipato, per effetto della modifica in esame, viene previsto che l'Ufficio del Garante possa avvalersi anche del personale delle **Forze armate**, delle **Forze di polizia** e del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco** nel limite complessivo di **una unità**.

È invece espressamente escluso che l'Ufficio del Garante possa avvalersi del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. La formulazione previgente della norma escludeva anche che l'ufficio del Garante potesse avvalersi del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ma

la disposizione in commento ha espunto tale esclusione, in conseguenza di quanto introdotto dalla disposizione medesima (su cui *v. supra*).

L'articolo 7, comma 9, lettera b), introduce una norma di interpretazione autentica all'interno dell'art. 4⁹⁰, comma 5 del D.lgs. n. 20 del 2024 ("Istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità").

Sul punto, si ricorda che il citato art. 4 stabilisce che il Garante si avvale, nei giudizi in cui è parte, del **patrocinio dell'Avvocatura dello Stato** ai sensi dell'[art. 1 del regio decreto n. 1611 del 1933](#) (T.U. sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato).

Si ricorda che l'art. 1 del richiamato T.U. stabilisce che la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano alla Avvocatura dello Stato (comma 1). Gli avvocati dello Stato, esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede. Gli stessi non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità (comma 2).

Nello specifico, la **lettera b)** del **comma 9** aggiunge un ulteriore periodo all'art. 4, comma 5, al fine di introdurre una **norma di interpretazione autentica** dell'[art. 158 del d.p.r. n. 115 del 2002](#) (T.U. spese di giustizia), che disciplina la prenotazione a debito delle **spese di giustizia** sostenute dalle amministrazioni nei procedimenti in cui sono parte, nonché il recupero delle stesse spese. In particolare, si dispone che il suddetto art. 158 deve essere interpretato nel senso che la disciplina ivi contenuta deve essere **applicata anche in favore del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità**, nei giudizi in cui è parte.

Si segnala che l'art. 158 del T.U. spese di giustizia (d.p.r. n. 115 del 2002) dispone che sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione, le seguenti spese (comma 1): a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario; b) l'imposta di bollo nel processo contabile; c) l'imposta di registro sui provvedimenti giudiziari individuati dall'art. 59, comma 1, lett. a) e b) del d.p.r. n. 131 del 1986; d) l'imposta ipotecaria e

⁹⁰ Si ricorda che l'art. 4 del D.lgs. n. 20 del 2024 disciplina le funzioni e le prerogative del Garante. Tra le diverse funzioni affidate a tale organo si possono ricordare: la vigilanza sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai principi stabiliti dalle norme di diritto internazionale e dalle fonti di diritto interno, la promozione dell'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità il contrasto ai fenomeni di discriminazione diretta, indiretta o di molestie in ragione della condizione di disabilità, la gestione delle segnalazioni di possibili violazioni dei diritti delle persone con disabilità e la facoltà di formulare raccomandazioni, nonché la possibilità di agire e resistere in giudizio in difesa delle proprie prerogative.

catastale concernenti le formalità e le vulture relative alle procedure concorsuali ex art. 16, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 347 del 1990; e) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile.

L'art. 158, comma 2 prevede che sono anticipate dall'erario le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta dell'amministrazione. Il successivo comma 3 prescrive che in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in favore dell'amministrazione, le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate dall'amministrazione medesima, insieme alle altre spese anticipate.

Con riferimento alla **natura delle norme di interpretazione autentica**, appare opportuno ricordare che con la espressione "interpretazione autentica" si fa riferimento a tutti i casi in cui il legislatore, attraverso le ordinarie procedure di approvazione delle leggi, tenta di risolvere gravi dubbi interpretativi in ordine a norme vigenti ovvero, attraverso l'aggiunta di nuove disposizioni ad altre, mira a precisarne il significato incidendo sull'attività interpretativa svolta dai giudici.

La potestà di interpretazione autentica spetta al titolare della funzione legislativa nella materia cui la norma è riconducibile (sentenza della Corte Costituzionale n. 290/2009); le relative proposte possono essere presentate da tutti i soggetti titolari dell'iniziativa legislativa. La particolare caratteristica di tali norme sta nel fatto che esse possono operare retroattivamente, derogando al generale principio di cui all'art. 11 delle preleggi al Codice civile (*La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo*). La Corte Costituzionale ha più volte affermato che «il legislatore può porre norme che retroattivamente precisino il significato di altre norme preesistenti, ovvero impongano una delle possibili varianti di senso del testo originario, purché compatibile con il tenore letterale di esso» (*tra le altre*, le sentenze n. 291 del 2003, n. 525 del 2000, n. 229 del 1999, n. 421 e n. 376 del 1995). Da ultimo, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77 del 2024, ha chiarito che la natura interpretativa di una norma va riconosciuta, a prescindere da una sua eventuale auto qualificazione in tal senso ovvero dalla presenza di un contrasto giurisprudenziale in materia, solo a quelle disposizioni che hanno il fine obiettivo di chiarire il senso di norme preesistenti ovvero di escludere o di enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo (cfr. sentenza n. 73 del 2017, richiamata dalla sentenza n. 70 del 2020).

Inoltre, la sentenza n. 70 del 2024 ha ribadito il principio per cui la retroattività di una legge deve sempre trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza, attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata.

L'articolo 7, comma 10 reca la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione del complesso delle disposizioni contenute all'interno dell'art. 7.

Articolo 7-bis

(Modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 in materia di assegno unico e universale per i figli a carico)

L'articolo 7-bis, inserito in sede referente, amplia la platea dei soggetti beneficiari dell'Assegno unico e universale. In particolare, con le modifiche agli articoli 1 e 3 del D.lgs. n. 230 del 2021, tra i richiedenti rientrano anche i lavoratori degli Stati membri dell'Unione europea non residenti in Italia, che hanno un contratto di lavoro subordinato o di attività da lavoro autonomo con iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria secondo la legislazione italiana e versamento effettivo della relativa contribuzione sociale obbligatoria secondo la legislazione italiana, e coloro, in possesso dei requisiti previsti, che hanno figli residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea a carico fiscalmente secondo la legislazione italiana.

L'articolo 7-bis, inserito in sede referente, amplia la platea dei soggetti beneficiari dell'Assegno unico e universale. In particolare, con le modifiche agli articoli 1 e 3 del D.lgs. n. 230 del 2021, tra i richiedenti rientrano anche i lavoratori degli Stati membri dell'Unione europea non residenti in Italia, che hanno un contratto di lavoro subordinato o di attività da lavoro autonomo con iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria secondo la legislazione italiana e versamento effettivo della relativa contribuzione sociale obbligatoria secondo la legislazione italiana, e coloro, in possesso dei requisiti previsti, che hanno figli residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea a carico fiscalmente secondo la legislazione italiana.

In particolare, all'articolo 1, dopo il comma 2, del D.lgs. n. 230 del 2021 è inserito un nuovo comma *2-bis*, che prevede che, ai soli fini dell'assegno, si considerano anche i figli residenti in un altro Stato dell'Unione Europea a carico fiscalmente secondo la legislazione italiana vigente (lettera *a*)).

All'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1, primo periodo, sono soppressi i riferimenti ai requisiti congiunti della cittadinanza, residenza e soggiorno (lettera *b*));
- al comma 1, lett. *a*), è soppresso il requisito che imponeva la titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione europea e loro familiari (lettera *c*));

■

- Si ricorda che, in base all'articolo 7 del decreto legislativo n. 30 del 20073, il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per

un periodo superiore a tre mesi quando dimostra di disporre, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno. In base all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente non subordinato a condizioni.

- al comma 1, lett. c), dopo le parole: "domiciliato in Italia" sono inserite "ovvero sia titolare di un contratto di lavoro subordinato o di attività da lavoro autonomo con iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria secondo la legislazione italiana e versamento effettivo della relativa contribuzione sociale obbligatoria secondo la legislazione italiana (lettera d)). In tal modo, in alternativa ai requisiti di residenza e domicilio, è introdotta la possibilità di richiedere tale prestazione anche ai titolari di un contratto di lavoro subordinato o di attività da lavoro autonomo con iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria secondo la legislazione italiana e versamento effettivo della relativa contribuzione sociale obbligatoria secondo la legislazione italiana.
- al comma 1, la lett. d), che richiede che il richiedente sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale, è abrogata (lettera e)).

Sono poi introdotte talune modifiche all'articolo 6 del predetto Decreto legislativo:

- prima del comma 1, è inserito un nuovo comma 01, con il quale, fermi restando i requisiti di cui al precedente articolo 3, l'erogazione dell'assegno unico e universale viene parametrata alla durata effettiva della residenza, del domicilio o della prestazione di lavoro svolta in Italia (lettera g));
- dopo il comma 1 è aggiunto un nuovo comma 1-bis, il quale prevede che, per i lavoratori non residenti in Italia, la domanda deve essere presentata per la durata della prestazione lavorativa e, in ogni caso, deve essere rinnovata ogni anno dal 1° marzo (lettera f)).

Per maggior chiarezza si rinvia al testo a fronte (v. *infra*).

Si ricorda che la [legge n. 46 del 2021](#) ha conferito una delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'introduzione nell'ordinamento nazionale di un [Assegno unico e universale \(AUU\)](#). In attuazione della citata delega è stato emanato il [D.Lgs. n.](#)

[230/2021](#) che, all'articolo 13, comma 1, lettera a) ha rideterminato la consistenza e autorizzazione alla spesa del citato Assegno unico.

Attuata a partire dal mese di marzo 2022, la misura costituisce un **beneficio economico a favore dei nuclei familiari** con figli a carico, attribuito per ogni figlio fino al compimento dei 21 anni – al ricorrere di determinate condizioni – e senza limiti di età per i figli con disabilità, e il cui importo cresce al diminuire dell'**indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)**.

Poiché si tratta di una **misura universale**, l'assegno unico può essere richiesto **anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di 46.582,71 euro** (valore aggiornato alla circolare INPS n. 7/2026). In tal caso saranno corrisposti gli importi minimi previsti dalla normativa.

Con l'entrata in vigore dell'AUU, sono state abrogate in quanto assorbite dall'Assegno, le seguenti misure di sostegno alla natalità:

- il [premio alla nascita o all'adozione](#) (Bonus mamma domani);
- l'[assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori](#);
- gli [assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfani](#);
- l'[assegno di natalità](#) (cd. Bonus bebè);
- le [detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni](#).

L'Assegno unico invece non assorbe né limita gli importi del [bonus asilo nido](#) ed è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

Circa la consistenza dell'assegno e le modalità per l'attribuzione della misura su base mensile, si evidenzia che l'importo dell'Assegno viene determinato in base all'ISEE eventualmente presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto dell'età dei figli a carico e di numerosi altri elementi.

In particolare, è prevista:

- **una quota variabile** progressiva (**da un massimo di 203,8 euro** per ciascun figlio minore con ISEE fino a 17.468,51 euro **a un minimo di 58,3 euro** per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 46.582,71 euro).
- gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di:
 - nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo);
 - madri di età inferiore a 21 anni;
 - nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro;
 - figli affetti da disabilità;
 - figli di età inferiore a un anno;
 - figli di età compresa tra 1 e 3 anni per nuclei con tre o più figli e ISEE fino a 46.582,71 euro;
 - **una quota a titolo di maggiorazione** per compensare l'eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l'importo dell'Assegno risultasse inferiore alla somma dei valori teorici dell'Assegno per il Nucleo Familiare (componente familiare) e delle

detrazioni fiscali medie (componente fiscale), percepite nel regime precedente la riforma.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla [scheda presente sul sito INPS](#).

La disposizione in commento sembra venire incontro alle indicazioni espresse dalla Commissione europea, nel [ricorso per infrazione presentato alla Corte di giustizia dell'Unione europea contro l'Italia](#) (Causa C-630/24)⁹¹, con riguardo a taluni requisiti previsti per l'erogazione dell'assegno unico e universale.

Più in dettaglio, si ricorda che, in data 26 settembre 2024, la Commissione ha adito la Corte di giustizia, in quanto la normativa relativa all'assegno unico e universale violerebbe gli obblighi di cui all'articolo 45 TFUE, agli articoli 4, 7 e 67 del regolamento (CE) n. 883/2004 e all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011.

Secondo il ricorso predetto, l'assegno unico costituisce una prestazione familiare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 883/2004, letto in combinato disposto con l'articolo 1, lettera z), dello stesso regolamento. Inoltre, l'assegno unico costituisce un vantaggio sociale ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011. Essendo ricompreso nell'ambito di applicazione dei suindicati regolamenti, l'assegno unico deve poter essere esportato all'interno dell'Unione ai sensi degli articoli 7 e 67 del regolamento n. 883/2004, e deve poter essere erogato in modo non discriminatorio, ai sensi degli articoli 4 del regolamento n. 883/2004 e 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, dal momento che entrambi concretizzano il principio della parità di trattamento di cui all'articolo 45 TFUE concernente la libera circolazione dei lavoratori, in materia di condizioni di impiego.

Quanto detto non troverebbe riscontro, secondo la Commissione, nella disciplina italiana, che subordina l'erogazione dell'assegno unico alla condizione di residenza in Italia.

Pertanto, tale condizione di residenza impedirebbe l'esportazione del beneficio dell'assegno unico da parte degli aventi reddito in Italia che non siano residenti in Italia, o non siano residenti in Italia da almeno due anni (o in alternativa, non abbiano un contratto di lavoro di durata almeno semestrale) o, sebbene residenti in Italia ai sensi delle lettere c) e d) dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 230/2021, i cui figli non siano residenti in Italia.

Inoltre, sempre nel ricorso, si evidenzia che tale condizione di residenza potrebbe configurarsi altresì come una discriminazione indiretta basata sulla nazionalità, in particolare per quanto riguarda i vantaggi sociali.

Il comma 2 prevede la copertura degli oneri discendenti dall'ampliamento della platea dei richiedenti l'Assegno unico e universale. Si prevede, in dettaglio, che agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in **20 milioni** di euro

⁹¹ Di seguito gli estremi della procedura di infrazione, avviata con il pacchetto infrazioni di Luglio 2024: (INFR(2022)0322).

per l'anno 2026, **31,1 milioni** di euro per l'anno 2027, **31,7 milioni** di euro per l'anno 2028, **32,3 milioni** di euro per l'anno 2029, **32,9 milioni** di euro per il 2030, **33,5 milioni** di euro per il 2031, **34,2 milioni** di euro per il 2032, **34,8 milioni** di euro per il 2033, **35,5 milioni** di euro per il 2034 e **36,2 milioni** di euro annui a decorrere dall'anno 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Si può ricordare che l'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234 istituisce il Fondo per il recepimento della normativa europea, al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea.

Per quanto riguarda le **risorse necessarie** all'erogazione dell'AUU, si ricorda che gli oneri inizialmente previsti dall'art. 6, comma 8 del [D. Lgs. n. 230 del 2021](#) per il riconoscimento dell'assegno, sono stati valutati in 14.219,5 milioni di euro per il 2022; 18.222,2 milioni di euro per il 2023; 18.694,6 milioni di euro per il 2024; 18.914,8 milioni di euro per il 2025; 19.201,0 milioni di euro per il 2026; 19.316,0 milioni di euro per il 2027; 19.431,0 milioni di euro per il 2028 e 19.547,0 milioni di euro annui a decorrere dal 2029.

In seguito, la legge di bilancio 2023 (art. 1, comma 358, [L. n. 197/2022](#)) ha provveduto alla riquantificazione degli oneri, resasi necessaria a seguito delle modifiche introdotte (incremento di 409,2 milioni di euro per il 2023, di 525,7 milioni di euro per il 2024, di 542,5 milioni di euro per il 2025, di 550,8 milioni di euro per il 2026, di 554,2 milioni di euro per il 2027, di 557,6 milioni di euro per il 2028 e di 560,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2029). A tale quantificazione occorre aggiungere quanto disposto dall'art. 1, comma 320, della medesima legge di bilancio 2023 che ha, a sua volta previsto, in seguito all'abrogazione delle norme istitutive del reddito e della pensione di cittadinanza dal 1° gennaio 2024, un incremento dello stanziamento a favore dell'assegno unico e universale per i figli a carico, per 11 milioni di euro nel 2023, 708,8 milioni di euro nel 2024, 717,2 milioni di euro nel 2025, 727,9 milioni di euro nel 2026, 732,2 milioni di euro nel 2027, 736,5 milioni di euro nel 2028 e 740,8 milioni di euro l'anno dal 2029.

La legge di bilancio 2024 ([L. n.213/2023](#), commi 183-185), nel prevedere l'esclusione dal calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), fino al valore complessivo di 50.000 euro, dei titoli di Stato e alcuni prodotti finanziari di raccolta del risparmio, stabilendo l'aggiornamento del Regolamento in materia di revisione dell'Indicatore ai fini della richiesta di prestazioni sociali agevolate, ha previsto un incremento di 44 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del D. Lgs. n. 230/2021 relativo all'Assegno unico e universale.

La legge di bilancio per il 2026 (art. 1, comma 208, [L. n. 199 del 2025](#)), in conseguenza delle modifiche introdotte dal medesimo comma 208 alla disciplina del calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione, ha stabilito che le risorse

finanziarie destinate alla copertura degli oneri relativi all'assegno unico e universale per i figli a carico sono incrementate di 340,78 milioni di euro per l'anno 2026, di 345,93 milioni di euro per l'anno 2027, di 352,14 milioni di euro per l'anno 2028, di 358,87 milioni di euro per l'anno 2029, di 365,7 milioni di euro per l'anno 2030, di 372,64 milioni di euro per l'anno 2031, di 379,69 milioni di euro per l'anno 2032, di 386,94 milioni di euro per l'anno 2033, di 394,2 milioni di euro per l'anno 2034 e di 401,77 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035.

Per maggior chiarezza, si rinvia al testo a fronte che segue:

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2021, n. 230	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 7-bis del D.L. in esame
Art. 1 (<i>Oggetto</i>)	Art. 1 (<i>Oggetto</i>)
1. A decorrere dal 1° marzo 2022 è istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo quanto di seguito disciplinato.	1. <i>Identico.</i>
2. Ai fini del presente decreto, si considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE, in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Nel caso di nuclei con figli maggiorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi degli articoli da 2 a 6 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.	2. <i>Identico.</i>